

AVVISO PUBBLICO
DTC - Intervento 2
RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
FAQ
19 GIUGNO 2018

Preliminarmente giova chiarire che Lazio Innova S.p.A., tramite gli Uffici all'uopo preposti, provvederà a rispondere a quesiti di carattere generale, a vantaggio di tutti i potenziali candidati, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Resta inteso che Lazio Innova S.p.A. non può prestare assistenza ai fini della presentazione delle domande, né tanto meno fornire opinioni o anticipare valutazioni riguardanti singoli casi concreti, oggetto della fase istruttoria del procedimento amministrativo in questione. Al riguardo, si evidenzia che la valutazione tecnico-scientifica delle Proposte Progettuali risultate ammissibili è di esclusiva competenza di un apposito Nucleo di Valutazione che sarà costituito da soggetti esperti e indipendenti, selezionati da appositi elenchi, solo dopo la chiusura dei termini di presentazione delle Proposte, nel rispetto del principio di imparzialità, in conformità a quanto disciplinato dalla L.R. 13/2008, dalla D.G.R. n. 624 del 25 ottobre 2016 e dalla D.G.R. n. 756 del 28 novembre 2017

D1. Si richiede se la composizione del team di progettazione può essere già indicata dal beneficiario nella proposta progettuale (al par 4.1 e ss)

R1. Si. Qualora ciò sia compatibile con le norme vigenti in materia di contratti pubblici, ove applicabili.

D2. Si richiede se il beneficiario ammesso alla seconda fase debba mettere in atto una procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto/i esecutori del progetto presentato.

R2. L'esecuzione degli Interventi (investimenti) oggetto della seconda fase dell'Avviso deve rispettare la normativa vigente in materia di contratti pubblici, ove applicabile.

D3. Al fine di dimostrare la valenza culturale, come da art. 101 del codice dei beni culturali per i luoghi non inclusi nell'allegato II del DTC Regionale, occorre allegare qualche documento?

R3. In tutti i casi occorre dimostrare che l'Istituto o Luogo della cultura abbia i requisiti stabiliti all'art. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali.

A tal fine, risulta utile produrre la documentazione a comprova del possesso dei requisiti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 del sopraindicato articolo e soprattutto ove difficilmente riscontrabile da informazioni di dominio pubblico, quella relativa al requisito ivi previsto al comma 3 (*"Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico"*) o al comma 4 (*"le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale"*).

Per effetto della esplicita previsione di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso, tale ultimo requisito (comma 4 dell'art. 101 del Codice dei beni Culturali) può essere acquisto *"al più tardi alla conclusione dell'Intervento oggetto della Sovvenzione"*. In tale ultimo caso come previsto al comma 1 dell'art. 10 dell'Avviso, l'Atto di Impegno disciplinerà gli obblighi di apertura al pubblico (quindi le modalità di acquisizione di tale requisito).

D4. Si chiede se anche i beni culturali ecclesiali possono essere oggetto di finanziamento.

R4. L'Avviso è rivolto ai titolari (proprietari/gestori/futuri gestori) di Istituti o Luoghi della cultura come definiti dagli artt. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali, tra cui possono rientrare i beni ecclesiali, fermo restando che devono sussistere tutte le condizioni e requisiti previsti dall'Avviso e dagli artt. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali (vedi anche risposta n. 4).

D5. Leggendo il bando non trovo esplicito riferimento alla possibilità/impossibilità che i 'soggetti appositamente incaricati' della progettazione (Fase 1) possano essere anche 'contraenti selezionati sulla base della progettazione' per eseguire il progetto (Fase 2).

Desumo quindi che se in Fase 1 si affida alla Ditta 'A' la definizione del progetto di un intervento di restauro, alla Ditta 'A' non è preclusa la possibilità di svolgere tale intervento di restauro in Fase 2. Desumo correttamente? Se no, vogliate indirizzarmi alle pertinenti indicazioni del bando.

R5. L'Avviso non può derogare alla normativa di riferimento in materia di contratti pubblici. Si veda comunque sul punto specifico la nota 4 del documento Allegato A Modulistica e istruzioni: *"Si tenga presente che chi partecipa e si aggiudica la progettazione nel ruolo di "fornitore di servizi" non potrà partecipare alle successive procedure di selezione dei contraenti per la realizzazione degli Interventi ai sensi del D. Lgs. 50/2016"*, fatte salve le eccezioni previste dal medesimo Decreto 50/2016.

D6. Un Monumento Naturale istituito dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, può essere considerato Istituto e Luogo della Cultura?

R6. L'eventuale riconoscimento della qualifica di Monumento Naturale, come le altre categorie di aree naturali protette disciplinate dalla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, non determina di per sé il riconoscimento anche di Luogo di Cultura, poiché a tal fine è comunque necessario che sussistano i presupposti di cui all'art. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali.

D7. E' consentito presentare una proposta che preveda interventi su differenti Luoghi o Istituti della Cultura ognuno di proprietà (o in gestione) di altrettanti soggetti? In tal caso, attraverso l'individuazione di un capofila e specificando per ognuno dei partner non solo il ruolo, ma anche l'intervento singolo di propria pertinenza giuridica?

R7. Sì, come espressamente stabilito dall'art. 6 dell'Avviso (aggregazioni e compiti del capofila). Si tenga conto che in questo caso la progettazione e la realizzazione degli Interventi (Investimento) sono considerati un unico progetto ai fini della procedura amministrativa e quindi devono avere un obiettivo comune, sono oggetto di una unica istruttoria e valutazione e, se positiva, di una sovvenzione unitaria, che presuppone che l'intero progetto rimanga organico e funzionale.

D8. Gli Istituti e Luoghi della Cultura oggetto dell'Avviso, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali, debbono risultare anche in elenchi specifici (ad es. MIBACT o Albi regionali degli Istituti Culturali)?

R8. L'Avviso non fa riferimento ad alcun albo, ma si rivolge agli Istituti e Luoghi di Cultura presenti sul territorio del Lazio con le caratteristiche di cui all'art. 101 e seg. del Codice dei Beni Culturali.

D9. L'Avviso Pubblico indica, tra i beneficiari, anche i soggetti proprietari degli Istituti e Luoghi di Cultura. Tale soggetto può essere una persona fisica, o deve essere costituito in una forma giuridica (ad esempio, impresa individuale)?

R9. I beneficiari sono tutti i soggetti indicati dall'art. 5 dell'Avviso e tra questi anche le persone fisiche (per le quali, peraltro, nell'Allegato A all'Avviso è appositamente predisposto il Modello B3 - Dichiarazione).

D10. Gli Istituti e Luoghi della Cultura che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora i requisiti descritti nel Codice dei Beni Culturali, ma che li avranno entro lo svolgimento del progetto, possono partecipare all'Avviso?

R10. Sono ammissibili proposte riguardanti gli Istituti e Luoghi della Cultura previsti dall'art. 3, comma 1 dell'Avviso. Nel caso in cui tali proposte siano presentate da soggetti privati, gli Istituti e i Luoghi della Cultura dovranno essere aperti al pubblico, al più tardi alla conclusione dell'Intervento oggetto della Sovvenzione, pena la revoca della stessa.

D11. Si chiede se, in merito all'Avviso pubblico in oggetto, sia ammissibile una domanda presentata da un'Unione di Comuni.

R11. I soggetti ammissibili sono quelli indicati dall'art. 5 dell'Avviso; fra questi rientrano le unioni di comuni che siano in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dallo stesso art. 5 dell'Avviso.

D12 Relativamente al bando in oggetto si chiede di specificare se un'aggregazione di Comuni o un Comune singolo possa presentare una proposta progettuale relativa ad una e/o all'insieme delle aree archeologiche che insistono sul territorio dei comuni coinvolti, e se sia necessario il parere della Soprintendenza che ne mantiene la titolarità della conservazione.

R12. I comuni in forma singola o aggregata possono presentare una proposta progettuale sempre che siano in possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 5, comma 1 dell'Avviso. Eventuali pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni investite della protezione e tutela dei beni culturali, dovranno essere richiesti secondo termini e modalità previsti dalla normativa applicabile.

D13. Si richiede se sia possibile presentare un progetto integrato tra più Comuni/Enti nel quale ogni singolo Comune/Ente sia proprietario (e/o gestore) di un Istituto e Luogo della Cultura.

In tal caso, il progetto prevede interventi su diversi siti d'interesse culturale (musei, biblioteche, etc.) che saranno oggetto d'interventi "singoli" (ogni luogo culturale sarà destinatario di un intervento) e di un intervento integrato di valorizzazione dell'insieme.

R13. Sì, la presentazione di progetti in forma aggregata è espressamente consentita ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso. In questo caso, ai fini dell'Avviso (e quindi ai fini della valutazione della concessione del contributo e degli obblighi del Beneficiario) il progetto è considerato nella sua unitarietà.

D14. E' possibile presentare due domande diverse per il bando in oggetto?

R14. Sì. L'art. 3 comma 4 prevede che per ciascun Istituto o Luogo della Cultura può essere presentata una unica proposta singola, ad eccezione di eventuali proposte di rete, intendendo per tali quelle che prevedono un intervento riguardante diversi Istituti e Luoghi della Cultura con relativi investimenti a carico, direttamente o indirettamente, di una pluralità di soggetti titolari a condizione che il medesimo soggetto che presenti anche una proposta singola non risulti maggioritario.

D15. A quali soggetti fa riferimento l'art.5 comma 1 lettera d)?

R15. Con la lettera d. si consente ad altri soggetti giuridici (persone fisiche, enti, società) diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere a., b. ec. di far parte di aggregazioni purché la loro partecipazione sia strettamente necessaria per la buona riuscita dell'intervento. Nella presentazione della domanda il carattere essenziale della partecipazione di tali soggetti deve essere specificamente giustificato.

D16. Nell'art. 6 al Punto 2 si parla della firma del contratto tra i Partner in aggregazione. "Tale contratto deve essere sottoscritto con metodi che consentono di autenticare i sottoscrittori...". Può essere firmato digitalmente da tutti i partner?

R16. Sì. Il contratto può essere firmato digitalmente da tutti i Partner.

D17: Se l'aggregazione non è stata ancora contrattualizzata, come si deve procedere?

R17. L'art. 6, comma 3 dell'Avviso dispone che, nel caso in cui l'aggregazione non sia ancora stata contrattualizzata al momento della presentazione della Domanda, i Partner Mandanti devono conferire al Partner Mandatario mandato speciale da cui risultino i poteri previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a, e devono, poi, perfezionare il contratto entro 60 gg. dalla data di Comunicazione della concessione della Sovvenzione.

D18. Qualora, in seguito alla procedura di valutazione, si venga ammessi alla seconda fase è obbligatorio per il Beneficiario realizzare l'Intervento?

R18. L'ammissione alla seconda fase non comporta l'obbligo di procedere alla fase realizzativa fino a quando non sia firmato l'Atto di Impegno.

D19. L'eventuale mancata partecipazione alla seconda fase da parte del Beneficiario comporterebbe la revoca della sovvenzione di prima fase?

R19. L'eventuale mancata partecipazione alla seconda fase non comporta la revoca del contributo di prima fase.

D20. Confermate che i partecipanti alla prima fase possono prendere parte anche alla seconda fase?

R20. Le proposte acquisite e concesse le sovvenzioni di prima fase per realizzare la progettazione sono le uniche che possono accedere alla seconda fase.

D21. Per quanto riguarda l'eventuale erogazione della sovvenzione, l'avviso pubblico recita (Art.11 comma 2) che la sovvenzione potrà essere erogata "in massimo due soluzioni", con la possibilità di chiedere un'anticipazione previa presentazione di fidejussione. Chiediamo dunque se: La richiesta di anticipo è facoltativa?

R21. Sì. E' facoltativa.

D22. Un Ente/Organizzazione può essere capofila di un progetto anche se non dispone direttamente di un bene? E' sufficiente che nella rete ci siano altri enti/organizzazioni che dispongano di un bene oggetto del progetto? E, nel caso serve che vi sia una delega alla gestione del bene?

R22. Il Partner Mandatario di una aggregazione può essere qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1, dell'Avviso e deve assumere i compiti previsti dall'art. 6, comma 2.

D23: Un sistema museale può essere un soggetto beneficiario?

R23. I soggetti che possono essere beneficiari sono tutti quelli indicati dall'art. 5, comma 1 dell'Avviso.

D 24) L'articolo 4, comma 1, sembra indicare che l'intensità dell'aiuto della prima fase (progettazione) è pari al 100% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 150.000 euro per proposta. Potete confermare la correttezza della nostra interpretazione?

R24) E' corretto, fermi restando i limiti eventualmente imposti dal cumulo con altre sovvenzioni in regime De Minimis o comunque dall'applicazione dei massimali previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

D25) Nel caso di richiesta di anticipo, la fideiussione deve essere presentata da tutti i componenti della ATI o solamente dal partner mandatario/capofila.

R25) La fideiussione, di importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concessa, a norma dell'art. 6 comma 2, lett. b) dell'Avviso deve essere presentata dal Capofila, il quale rappresenta tutti i Partner nei rapporti con Lazio Innova.

D26) Se lo stesso Ente è proprietario e gestore dell'Istituto di cultura, al punto 1.3 (pag. 3 Linee Guida per la presentazione della proposta) deve indicare, in riferimento all'Istituto di Cultura, se è proprietario o gestore o essendo sempre lo stesso Ente inserire una sola volta la sua qualifica?

R 26) Se lo stesso Ente è proprietario e gestore è sufficiente indicare la sua qualifica una sola volta. Nello stesso capitolo vanno comunque indicate le modalità di gestione passate ed attuali dell'Istituto e Luogo della Cultura.

D27) Dall'Avviso risulta tra i temi di interesse l'efficientamento energetico. Essendo un tema molto vago mi chiedevo se la cosa fosse genericamente riferita alla modalità di sostentamento eventuale delle nuove tecnologie installate (ES: fotovoltaico che alimenta la piattaforma di realtà virtuale), oppure il nuovo progetto di illuminazione artistica per un polo museale o simili fosse contemplato.

R27) Gli obiettivi dei Progetti, focalizzati sulla ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale, sono specificati in particolare nell'art. 1 e nell'art. 3, comma 1 e 2, dell'Avviso, ai sensi dei quali le principali tecnologie innovative da sviluppare, sempre nell'ambito degli obiettivi suindicati, attengono anche all'efficienza energetica, al risparmio energetico, alla sostenibilità economica dell'intervento nel suo complesso.

D28) E' possibile in una fase "ufficiosa" sottoporre l'idea di massima dell'eventuale progetto per capire se è pertinente e eventualmente proseguire?

R28) Lazio Innova non può fornire assistenza alla presentazione delle proposte, né fornire pareri preliminari sui progetti nell'ambito di un procedimento amministrativo del quale le viene affidata la gestione operativa. Lazio Innova tramite l'indirizzo dtc@pec.lazioinnova.it e il numero verde 800.989.796 è a disposizione per

fornire chiarimenti e risposte ai quesiti di natura generale aventi ad oggetto la disciplina dell'Avviso e delle Linee Guida, rendendo note tali risposte tramite FAQ a tutti i potenziali candidati nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo.

D29) L'incarico di Progettazione deve essere unico con un'associazione Temporanea delle varie discipline o è possibile affidare più incarichi per competenze professionali diverse separando per esempio la progettazione di piattaforme informatiche di realtà virtuali dall'incarico progettuale architettonico?

R29) Possono essere affidati più incarichi, se ciò è giustificato dall'oggetto delle Progettazioni, sempre a condizione che non si determini un artificioso frazionamento degli incarichi e la conseguente elusione da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, della disciplina relativa alle procedure di affidamento degli incarichi stessi.

D30) La proposta che stiamo elaborando prevede lo sviluppo e successiva realizzazione di soluzioni tecnologiche che favoriscono la nascita di un itinerario turistico culturale che partendo da un luogo della cultura specifico va a coinvolgere altre aree di Roma. In questa direzione: è possibile presentare una proposta che definisce un itinerario storico culturale che coinvolge più Luoghi della cultura?

R30) Possono essere presentate Proposte che riguardano più Istituti o Luoghi della cultura, sempre che in relazione a tali Istituti o Luoghi della cultura i soggetti proponenti siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 5, comma 1.

D31) È possibile operare, oltre che in complessi d'interesse culturale, lungo itinerari che si sviluppano all'interno degli spazi pubblici della città?

R31) Fermo restando che la finalità principale del Progetto è la valorizzazione degli Istituti o Luoghi della Cultura, l'Intervento può riguardare anche spazi pubblici della città purché funzionali al successo dell'Intervento.

D32) L'uso del suolo di pertinenza del Comune, esempio un parco pubblico dal quale sia possibile osservare un monumento gestito dal Comune, è conforme ai requisiti del bando?

R32) Le proposte devono avere ad oggetto Istituti o Luoghi della cultura. L'uso complementare del suolo pubblico, ivi inclusi i parchi, è consentito laddove strettamente funzionale al Progetto e sempre con il consenso del proprietario.

D33) Relativamente alla sovvenzione, si legge che questa andrà a coprire le spese effettivamente sostenute e che risultino pagate, questo presuppone un'anticipazione delle spese da parte del soggetto beneficiario, è corretta l'interpretazione?

R33) Le modalità di erogazione sono disciplinate dall'articolo 11, in particolare quelle di prima fase dal comma 2.

E' prevista la possibilità di un'anticipazione che per gli Enti Pubblici è nei limiti del 20% della Sovvenzione senza necessità di fideiussione e per i soggetti diversi dagli Enti Pubblici è nella misura da essi richiesta, ma garantita da fideiussione di pari importo. La restante quota della Sovvenzione è erogata a saldo, a fronte di rendicontazione delle Spese Effettivamente Sostenute.

D34) Se un progetto viene presentato da un capofila con partner (specificando ruolo, interventi, etc.) come prevedere il tutto nei quadri economici previsti nella scheda progettuale?

R34) Va prodotto un quadro economico per ogni Intervento ed uno riepilogativo (anche la parte descrittiva ove opportuno).

D35) Nella seconda fase si può affidare la realizzazione delle attività, a fornitori che abbiano la loro sede al di fuori del territorio della regione Lazio?

R35) Sì. L'esecuzione degli Interventi (investimenti) oggetto della seconda fase dell'Avviso può essere affidata a fornitori non aventi sede nel territorio della Regione Lazio.

D36) Premesso che l'art 4 comma 2 dell'Avviso prevede che le Sovvenzioni per la progettazione di prima fase siano concesse ed erogate nella misura del 100% delle spese effettivamente sostenute, a titolo di aiuti "De Minimis" ed ove non ci sia capienza nel pertinente massimale "De Minimis", il contributo potrà essere riconosciuto nella percentuale dell'80% ai sensi dell'art 53 del RGE; si chiede cortesemente di sapere quale sia la capienza del massimale "De Minimis" e come sia determinato.

R36) Secondo la disciplina del "De Minimis" (Regolamento CE 1407/2013) l'importo complessivo degli aiuti ad essa ascrivibili concessi da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il calcolo della capienza, quindi, sarà effettuato con riferimento specifico a ciascun Richiedente sulla base dell'importo degli aiuti/contributi rientranti nel "De Minimis" di cui esso abbia beneficiato nel periodo di riferimento.

D37) 1.500.000 Euro è il massimo concedibile a fondo perduto? Quindi il progetto può ammontare ad un totale di 1.5 mEuro, più la parte di co-finanziamento proprio? O 1.5 MEuro è il totale massimo del Progetto?

R37) 1.500.000 Euro è il massimo contributo concedibile per la seconda fase. L'importo massimo del Progetto non viene indicato nell'Avviso e quindi è libero.

D38) Nell'allegato B1 e B2, al punto 7 è richiesta la sottoscrizione del contratto di aggregazione (di cui all'art.6 dell'avviso) in conformità al testo allegato in bozza alla domanda. Non trovando nessun testo allegato in bozza alla domanda è per caso il punto 5 della domanda stessa?

R38) Nel caso in cui l'aggregazione non sia ancora stata contrattualizzata, il richiedente deve allegare alla domanda bozza del contratto, i cui contenuti necessari sono elencati all'art. 6, comma 2 dell'avviso. Non è stato predisposto alcun format predeterminato.

D39) I fornitori che svolgono attività di supporto alla documentazione amministrativa e tecnica necessaria alla fase di progettazione possono avere sede legale ed operativa al di fuori del Lazio?

R39) Non è richiesto alcun requisito relativamente alla sede degli eventuali fornitori di beni e servizi di 1° e 2° fase (vedi anche risposta alla domanda 36).

D40) La Sovrintendenza può presentare più proposte in forma aggregata e/o singola per differenti siti o aree archeologiche di sua competenza e pertinenza giuridica?

R40) La Sovrintendenza può presentare Proposte relative a più Istituti e Luoghi della Cultura ubicati nel Lazio di sua competenza giuridica ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Avviso. La Proposta può essere presentata anche in forma aggregata secondo quanto previsto dall'Art. 6 dell'Avviso.

D41) Gli Istituti e Luoghi della Cultura aperti solo per consultazione e per appuntamento, possono partecipare all'Avviso Pubblico per realizzare un Museo basato sulla realtà virtuale?

R41) L'Istituto o Luogo della cultura deve avere i requisiti stabiliti all'art. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali. In particolare, quanto agli Istituti e Luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici è necessario che siano destinati alla pubblica fruizione e ad una funzione di servizio pubblico (art. 101, comma 3); quanto gli Istituti e Luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati è necessario che siano aperti al pubblico e destinati ad un servizio privato di utilità sociale (art. 101, comma 4). Per questi ultimi l'apertura al pubblico non può quindi avere carattere episodico od occasionale. Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Avviso il requisito della apertura al pubblico può essere acquisito al più tardi alla conclusione dell'intervento oggetto della Sovvenzione.

D42) E' considerata ammissibile la domanda di partecipazione da parte di un soggetto il cui Istituto e Luogo della Cultura sia ubicato nel Lazio e gestito da un Ente/Organizzazione/Istituzione straniera?

R42) Sì, l'unico vincolo previsto dall'Avviso è relativo all'ubicazione dell'Istituto e Luogo della Cultura nel territorio della regione Lazio.

D43) Uno stesso Comune può partecipare a due diversi progetti in rete con Istituti e Luoghi della Cultura diversi?

R43) Un soggetto titolare può partecipare a più proposte di rete aventi ad oggetto Istituti e Luoghi della Cultura diversi.

D44) Una società di servizi presente nel partenariato può essere Capofila della partnership?

R44) Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso nelle Aggregazioni i Partner devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'Art. 5, comma 1, dell'Avviso stesso. Ciascuno di questi soggetti può essere individuato come Capofila dell'Aggregazione.

D45) Un Ente capofila di un determinato progetto può essere coinvolto come partner di un altro progetto?

R45) Sì se gli Istituti e Luoghi della Cultura a cui i progetti si riferiscono sono differenti (vedi anche la risposta alla Domanda n. 14).

D46) È possibile presentarsi come partner (e non come capofila) in due proposte differenti?

R46) Sì se gli Istituti e Luoghi della Cultura a cui i progetti si riferiscono sono differenti.

D47) Un Istituto o Luogo della Cultura può partecipare a più reti, ovvero può essere inserito in due proposte diverse con progetti diversi, con diverso capofila, in qualità di partner aderendo quindi a reti distinte che coinvolgono altri soggetti.

R47) Conformemente all'art. 3, comma 4, dell'Avviso, in relazione ad un medesimo Istituto o Luogo della Cultura possono essere presentate diverse Proposte in forma di rete.

D48) Un titolare di Istituto o Luogo della Cultura può partecipare come partner a più progetti o solamente ad uno ?

R48) Sì. Può partecipare come partner a più Proposte di rete, fermo restando che, in relazione a ciascun Istituto o Luogo della Cultura, operano i limiti previsti dall'art. 3, comma 4, dell'Avviso.

D49) Gli spin-off possono partecipare alla fase 2 se la loro università è tra i progettisti della fase 1 e se l'Università detiene una quota di partecipazione di minoranza compresa tra il 5 ed il 15 % (comunque inferiore al 30%)?

R49) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Avviso possono partecipare alla seconda fase i soggetti già Beneficiari della prima, salva la possibilità di richiedere di estendere la richiesta di Sovvenzione ad altri soggetti la cui partecipazione risulti essenziale in base al progetto. L'eventuale modificazione dell'Aggregazione è disciplinata dall'art. 6, comma 4, dell'Avviso, il quale prevede unicamente la possibilità di modificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, costi o risultati fra i vari Partner.

D50) Un ente gestore /proprietario privato ricade nel codice degli appalti per la fase 2?

R50) L'obbligo di applicare la disciplina del codice dei contratti pubblici sussiste soltanto per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli altri organismi di diritto pubblico, individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

D51) Confermate che è solo l'IVA la parte che il gestore privato del bene deve mettere come cofinanziamento?

R51) L'IVA non costituisce spesa ammissibile ove la stessa risulti detraibile o comunque recuperabile da parte del beneficiario, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'Avviso pubblico. Ulteriori spese non ammissibili e non sovvenzionabili e, quindi, a carico del beneficiario, possono derivare da altre previsioni dell'Avviso pubblico.

D 52) Il Parco di una Villa storica inserito nell'elenco delle ville storiche della Regione Lazio riportato anche nel documento "piano operativo 2017-2023 per l'attuazione degli interventi inseriti nell'apq6 "ricerca innovazione tecnologica, reti telematiche" (pag 107 n 68) rientra nei luoghi che possono beneficiare del bando?

R) 52 i Gli Istituti e Luoghi della Cultura che possono costituire oggetto della Proposta sono quelli definiti dagli artt. 101 e ss del Codice dei Beni Culturali.

D 53) Si richiede in relazione al bando in oggetto se l'organismo di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che si occuperà in Fase I della verifica della documentazione di gara deve essere individuato in sede di presentazione della domanda allegando il preventivo, oppure bisogna individuarlo successivamente ad un eventuale concessione della Sovvenzione da parte di Lazio Innova.

R 53) L'avviso prevede che la progettazione (e quindi gli interventi presentati nella prima fase) sia soggetta a verifica da parte di un organismo di controllo accreditato. Nella domanda è sufficiente indicare il costo previsto e le caratteristiche dell'organismo.

D 54) Un soggetto che gestisce in regime concessorio un bene immobile appartenente al demanio culturale dello Stato e che non necessita di indire gare d'appalto, può indicare come ditta un soggetto senza una sede legale nella regione Lazio?

R 54) Ai sensi dell'art. 5, gli Istituti o Luoghi della Cultura oggetto della Proposta devono essere ubicati nella Regione Lazio. L'eventuale esecuzione del Progetto può essere affidata anche a fornitori non aventi sede nel territorio della Regione Lazio.

D 55) Il Responsabile di Procedimento può essere nominato a discrezione della società che gestisce il museo, tra i propri collaboratori stabili e/o con incarico a progetto a persona esterna in possesso di idoneo CV? I costi relativi a tale figura rientrano quindi nella percentuale di costi interni che si può inserire a budget sia in prima che in seconda fase?

R 55) Il RUP è tipicamente un soggetto dipendente dell'Amministrazione o dell'ente aggiudicatore, o comunque ad esso riferibile, ed il suo costo è un costo interno ammissibile.

D 56) Società di controllo ai sensi della normativa UNI CEI 17020: per la fase I, essendo la spesa di massimo € 150.000 quindi inferiore alla soglia di 1 milione di € sancita dalla normativa del 29/9/2016, il RUP è anche organismo di controllo? Altrimenti possono essere deputati indifferentemente organismi di tipo B oppure gli Uffici Tecnici della Stazione appaltante?

R 56) L'Avviso richiede che la verifica della progettazione sia effettuata da un Organismo accreditato UNI CEI 17020 e non trovano applicazione le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

D 57) La certificazione EGE è necessaria solo ove siano realizzati interventi che impattano sull'impianto energetico e/o di illuminazione?

R57) La certificazione EGE è necessaria nel caso di interventi di efficienza energetica, ovvero nel caso di interventi che sostituiscono o modificano impianti che consumano o involucri edilizi che disperdono energia.

D 58) In merito a quanto previsto nell'Allegato A, punto 1.3 - Richiedenti. soggetto di cui al punto d necessario per la realizzazione della proposta. Si chiede di allegare alla domanda: "... i motivi della necessità di tale partecipazione, ... le modalità di tale partecipazione con particolare riferimento alla ripartizione delle attività, dei costi e dei risultati e agli eventuali atti amministrativi o contrattuali che regolano tale partecipazione...". Bisogna quindi allegare una convenzione quadro di collaborazione e una bozza di un protocollo esecutivo rispetto a tale progetto? Oppure è sufficiente solo un documento, e cioè una bozza di convenzione con l'indicazione del progetto che entrerà in vigore solo se finanziato?

R58) Gli atti amministrativi o contrattuali che regolano tale partecipazione devono essere sottoscritti entro 60 gg dalla data di Comunicazione di Concessione di Sovvenzione (art. 6, comma 3, lett. b, dell'Avviso).

D. 59) I soggetti che per legge devono individuare i componenti del team di progettazione tramite procedure di evidenza pubblica, potrebbero risultare svantaggiati rispetto a chi può già allegare in domanda i curriculum vitae degli incaricandi, per quanto riguarda valutazione relativa al criterio n. 4 ("Livello delle professionalità previste per il gruppo di progettazione interdisciplinare, adeguatezza della combinazione di competenze professionali e degli eventuali supporti messi a disposizione dal proponente; congruità dei relativi costi")?

R – 59 Si chiarisce che la valutazione relativa al criterio di cui all'art. 9, punto 5, n. 4 riguarda non già i curricula presentati, ipotesi solo eventuale ("ove già definito allegare il curriculum vitae") ai sensi di quanto previsto nella sezione 4.I "Attività e team di progettazione" dell'allegato A, quanto le figure professionali

coinvolte, individuate o da individuarsi, e la loro combinazione all'interno del gruppo di progettazione "(Livello delle professionalità previste per il gruppo di progettazione interdisciplinare, adeguatezza della combinazione di competenze professionali e degli eventuali supporti messi a disposizione dal proponente; [...])".

D 60) In riferimento al bando in oggetto, è possibile già indicare un ente che non intende candidarsi per la fase I di progettazione ma che svolgerà le attività in seconda fase?

R 60 – I soggetti o enti che possono partecipare alla prima fase sono quelli indicati dall'art. 5, comma 1, dell'Avviso. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, alla seconda fase possono partecipare, in aggiunta ai Beneficiari della prima fase, soltanto altri Partner a condizione che la progettazione evidenzi come la loro partecipazione risulti necessaria per la realizzazione dell'intervento o per il suo successo. Si ricorda al riguardo che i beneficiari individuati dall'art. 5, comma 1, se sono qualificati come amministrazioni aggiudicatrici o organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma, lett. a) e lett. d) del d.lgs. n. 50 del 2016 sono soggetti all'obbligo di scegliere l'aggiudicatario del contratto per la realizzazione dell'intervento/investimento oggetto della sovvenzione mediante procedure di evidenza pubblica, con le eccezioni previste dal Codice dei contratti pubblici.

D 61) In un progetto, il bene oggetto dell'azione di valorizzazione sarebbe un dipinto sito in una chiesa della città di Roma, di proprietà ecclesiastica (Vaticano).

i miei dubbi sono: il dipinto e/o la chiesa che lo ospita sono individuabili quali luoghi della cultura?

se la titolarità del bene è di un ente estero (Vaticano), è possibile comunque che sia questo stesso ente a partecipare al bando? oppure sarebbe necessario far partecipare un eventuale "gestore" italiano?

R 61 - Un dipinto non è un Istituto e Luogo della Cultura a norma dell'art. 101 del Codice dei beni Culturali. Ciò posto, l'Avviso non pone vincoli in ordine alla nazionalità dei soggetti beneficiari.

D 62) In una proposta, il capofila sarebbe una Soprintendenza che ha titolo di proprietà o analogo (ad es. "concessione in uso governativo") su alcune aree/monumenti che sono oggetto del progetto, mentre su altre il titolo di proprietà risulta di altri enti (ad es. proprietà del Comune).

La mia domanda è: in quanto Soprintendenza, può comunque presentare un progetto anche su queste aree di proprietà diversa (considerando il soprintendere una sorta di "gestire"), oppure deve necessariamente coinvolgere nel partenariato il proprietario o gestore? ovviamente questo ritenendo non vi siano né saranno modifiche dei titoli nel breve termine, e di certo non entro il lasso di tempo permesso dal bando per ottenere la titolarità o la gestione del bene.

R 62 - L'art. 5, comma 1, dell'Avviso prevede che il beneficiario abbia un idoneo titolo giuridico per realizzare l'intervento / investimento oggetto della Sovvenzione. Le competenze sui beni culturali attribuite alla Soprintendenza dalla normativa vigente, e in specie dal d.lgs. 42 del 2004, se svincolate dal diritto di proprietà sul bene o da altro diritto da cui derivi la responsabilità dell'intervento non costituiscono di per sé stesse idoneo titolo giuridico sul singolo Istituto o Luogo della Cultura.

D 63) In merito alla possibilità di cui all'art. 6 del bando "Aggregazioni e compiti del Capofila" di prevedere l'individuazione di un capofila e di più soggetti partner mandanti, si chiede di chiarire (in caso di ammissione al contributo) se la sovvenzione sia erogata al solo capofila o se invece sia erogata in quota parte ai singoli partner. Nel primo caso, si chiede di chiarire se il capofila possa trasferire parte dei fondi agli altri partner affinché essi possano provvedere in autonomia ed a proprio nome agli affidamenti (cioè nel rispetto del dlgs 50/2016, procedendo ad acquisti di beni e servizi intestati al singolo partner mandante) e successivamente rendicontare tali somme al capofila. Nel secondo caso, si chiede se la quantificazione economica da destinare ai singoli partner debba essere specificata già in fase di presentazione dell'istanza di accesso alla sovvenzione.

R 63 - Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b dell'Avviso il Capofila mandatario è l'unico interlocutore nei confronti di Lazio Innova anche per i rapporti finanziari ("tenendo conto che Lazio Innova erogherà la Sovvenzione Concessa al Capofila"), il che implica che le erogazioni saranno effettuate nei confronti del Capofila, il quale dovrà poi procedere alla ripartizione delle quote di Sovvenzione in proporzione alle spese sostenute dai Partner. Ciò non esclude che ciascuno dei Partner sia responsabile in relazione al ruolo e

compiti che esso assume nell'ambito dell'Aggregazione e che in relazione a tale ruolo e compiti proceda ad autonomi affidamenti nel rispetto della normativa vigente

D 64) Per quel che riguarda allegato A capitolo 3.7 la tabella di descrizione entrate e costi di esercizio anni va compilata solo per l'anno considerato a regime o per tutti gli anni previsti visto che entrate e costi possono cambiare tutti gli anni?

R 64 - La tabella è facoltativa in prima fase fermo restando l'obbligo di descrivere le potenzialità di autofinanziamento dell'Intervento. Le linee Guida per la presentazione della proposta, hanno previsto tale rappresentazione al p. 3.7. Come riportato nelle premesse "Ovviamente può risultare necessario adattare tali schemi, tabelle ed indicazioni considerando la ampia casistica delle situazioni di partenza, la possibilità di presentare proposte progettuali riguardanti interventi di natura diversa (lavori, servizi, beni o misti), l'ampia libertà per quanto riguarda le modalità di realizzazione (appalti classici, concessioni, o appalti innovativi particolarmente adatti per ricercare soluzioni radicalmente nuove quali la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo ed il partenariato per l'innovazione) e i diversi livelli di definizione dell'Intervento già disponibili al momento della presentazione della domanda."

D 65) Per quel che riguarda allegato A capitolo 4.3 costi interni nel caso di aggregazione in fase di proposta tra Comune e Università si devono allegare profili/cv delle figure coinvolte?

R 65 - Sì. Per ragioni di chiarezza si riportano le indicazioni per la corretta compilazione del punto 4.3 "Descrivere le attività svolte dal personale dipendente o assimilabile del o dei Richiedenti e il loro ruolo nella progettazione e/o nell'attivazione delle procedure competitive per la selezione degli operatori economici contraenti. Indicare per ciascuno di essi: l'impegno previsto in termini di giornate uomo interamente dedicate, il costo totale annuo ed allegare il curriculum vitae o, nel caso del personale da assumere, indicare il livello di remunerazione previsto, il profilo delle competenze e l'esperienza richiesta". Come riportato nelle premesse tali indicazioni non sono vincolanti e possono richiedere adattamenti (vedi precedente risposta) tuttavia "Ove siano necessari tali adattamenti si raccomanda di considerare i motivi per cui sono richiesti tali dati ed informazioni nell'ambito della procedura (per verificare l'esistenza di un requisito, per potere avere elementi utili per potere esprimere un giudizio su un determinato criterio di valutazione, etc.), tenendo conto che informazioni e dati che non sono forniti non potranno influenzare positivamente l'esito della procedura, ma che anche una esposizione eccessivamente dispersiva può diluire le informazioni veramente rilevanti." Nel caso di specie i profili e/o i curricula vitae, quest'ultimi ove già definiti, delle figure coinvolte appaiono rilevanti per il criterio di valutazione n. 4 di cui all'art. 9, comma 5 dell'Avviso ("Livello delle professionalità previste per il gruppo di progettazione interdisciplinare, adeguatezza della combinazione di competenze professionali e degli eventuali supporti messi a disposizione dal proponente; congruità dei relativi costi"). Con riferimento al presente quesito si rinvia anche alla risposta n. 59

D 66) Qualora la proposta sia presentata in aggregazione tra Comune e Università entrambi devono compilare il modello B1?

R 66 - Sì, entrambi sono Richiedenti facenti parte della Pubblica Amministrazione.

D 67) Nel modello A "domanda" va riportato istituto e luogo della cultura con relativo indirizzo. Se invece i luoghi su cui è strutturata la proposta sono più di uno, si riporta il più rilevante o si devono citare anche tutti gli altri?

R 67 - E' opportuno citare tutti gli Istituti o Luoghi della Cultura oggetto della Proposta, anche se non è motivo di esclusione.

D 68) Nel caso di aggregazione c'è l'obbligo, già in fase di proposta, di allegare uno schema di ripartizione dei costi tra i partner (esempio Comune e Università)?

R 68 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 8, lett. c) dell'Avviso il testo del contratto da allegare alla domanda deve contenere, tra l'altro, l'indicazione di "ruoli e responsabilità, la ripartizione dei costi e dei risultati, con particolare riferimento alla proprietà ed alle condizioni di esercizio dei prodotti realizzati (deliverables) nell'ambito del Progetto" (cfr. art. 6, comma 2, dell'Avviso).

D 69) Il RUP (Responsabile unico di progetto) deve essere indicato esclusivamente dal Capofila essendo un progetto integrato tra più enti oppure ogni ente deve nominare il proprio?

R 69 - La disciplina dei Contratti Pubblici prevede che ci sia un RUP per ogni procedura di selezione del

contraente, pertanto, se il progetto integrato presuppone una unica procedura di affidamento, è sufficiente la designazione di un unico RUP da parte dell'ente aggiudicatore.

D 70) Prevedendo un progetto integrato tra più enti, un'Accademia delle belle Arti vorrebbe partecipare al fine di dare valore aggiunto all'intero progetto. Come deve specificare il suo ruolo (valore aggiunto)? Firmando il contratto insieme agli altri ENTI specificando il suo ruolo e indicando che non interviene dal punto di vista economico? oppure attraverso una semplice lettera d'intenti?

Tale apporto va indicato anche nel QUADRO ESIGENZIALE al punto 2.4 (pag. 6 dell'allegato A) Relazioni, ove si parla di relazioni rilevanti per l'intervento?

R 70 –Il punto 2.4 delle Linee Guida si riferisce alla presentazione della Proposta nel caso di partecipazione di altri soggetti, la cui collaborazione può essere valutata positivamente per il successo della Proposta, che non sono Beneficiari della Sovvenzione (in quanto sostengono le spese ammissibili) o progettisti e fornitori (coloro che eseguono prestazioni, forniture o lavori che costituiscono le spese ammissibili).